

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Ecologia - **Decreto dirigenziale n.78 del 08 aprile 2010 – POR Campania 2000-2006 Misura 1.10 - Sostegno allo sviluppo di microimprenditoria nei Parchi Nazionali e Regionali - Revoca contributo Ditta "Atlante Servizi" di Gennaro Fiume**

PREMESSO

- che con Decisione n. 2165 del 23.05.2006 la Comunità Europea ha approvato il testo revisionato del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006 della Regione Campania;
- che ai fini dell'attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con D.G.R. n. 239 del 8/02/2008, il nono testo coordinato del Complemento di Programmazione;
- che lo stesso POR nella Tabella sintetica dei regimi di aiuto, prevede nell'ambito della Misura 1.10 "Sostegno allo sviluppo di microimprenditorialità nei parchi nazionali e regionali" un regime in applicazione del Regolamento (CE) 70/01;
- che con Deliberazione n. 1903 del 22.10.2004 la Giunta Regionale ha approvato il Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese, concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 – Aiuti esentati dalla notifica in conformità del Reg. (CE) n.70;
- che con Deliberazione n. 180 del 15.02.2005 la Giunta Regionale ha approvato i criteri e gli indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali; - che con Decreto Dirigenziale n. 50 del 21.06.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo al settore Artigianato Commercio e Servizi Parchi Regionali;
- che con Decreto Dirigenziale n. 101 del 16.12.2005 è stata impegnata sul cap. 2185 n. impegno 7231 dell'U.P.B. 22.79.214 del bilancio di previsione 2007 la somma di € 34.976.867,42 relativa a tutti i parchi regionali

CONSIDERATO

- che alla Ditta "Atlante Servizi" di Gennaro Fiume con sede legale in via Umberto I , 10 -84099 San Cipriano Picentino - a seguito di formale istruttoria, è stata riconosciuta con D.D. di concessione n. 70 del 29.11.06 un' agevolazione in conto capitale a valere sulle risorse della Misura 1.10 (Parco Regionale dei Monti Picentini) di € 65.350,00;
- che dietro presentazione di istanza e a seguito di istruttoria condotta dalla Società PROMART SRL a tanto incaricata con D.D. 93 del 28.06.07, è stata erogata alla ditta in argomento, con D.D. n. 67 del 01.06.07, la prima quota di contributo di € 19.605,00, a titolo di anticipazione;
- con plico pervenuto in data 01.04.09 la Ditta "Atlante Servizi" faceva richiesta di saldo del contributo concesso;
- che la documentazione suddetta veniva inoltrata alla Società PROMART SRL, giusto verbale di consegna n. 58 del 10.04.09;

TENUTO CONTO

- che la Soc. PROMART con nota del 08.02.2010 acquisita in data 11.02.2010 prot. Settore Ecologia n. 0124227 comunicava il seguente giudizio complessivo sulla conformità degli investimenti rispetto al programma della Ditta "Atlante Servizi" Dagli accertamenti effettuati è stato verificato che l'intera spesa rendicontata non risulta ammissibile e, pertanto ai sensi del paragrafo 5.2 lettera i) del Bando e degli impegni presi dalla beneficiaria con la sottoscrizione dell'atto di adesione ed obbligo del 07.02.07 (prot. 2007.009894), è necessario procedere con la revoca totale del contributo concesso
- che pertanto con nota n. 0143095 del 17.02.2010, veniva comunicato alla Ditta "Atlante Servizi" l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i. invitando la stessa a presentare entro il termine di dieci giorni dalla sua ricezione controdeduzioni in merito, pena la revoca del contributo erogato;

CONSIDERATO

- che in data 01.03.2010 la Ditta "Atlante Servizi" presentava le proprie controdeduzioni;
- che la PROMART SRL in esito alle controdeduzioni suddette provvedeva a relazionare in data 22.03.04, (prot. n. 0292032 del 01.04.2010 del Settore Ecologia), confermando il giudizio già espresso nella relazione dell'11.02.2010;

PRESO ATTO

- della relazione istruttoria redatta dalla Società PROMART che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale delle motivazioni in essa contenute;

ACCERTATO

- che ai sensi del paragrafo 5.2 lettera i) del bando e degli impegni assunti dalla Ditta "Atlante Servizi" di Gennaro Fiume, con la sottoscrizione dell'atto di adesione e obbligo, l'intero programma di investimento non risulta agevolabile in quanto non è stato raggiunto almeno il 60% del totale degli investimenti ammessi;
- che quanto sopra comporta, ai sensi del richiamato paragrafo 5.2 lettera i) del bando, la revoca del contributo concesso e il recupero della somma erogata a titolo di anticipazione maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo;

RITENUTO

- di dover far propria la conclusione istruttoria della Società PROMART, nota del 22.03.2010, acquisita al protocollo del Settore Ecologia in data 01.04.2010 n. 0292032;
- di dover procedere alla revoca del contributo di € 65.350,00 concesso alla Ditta "Atlante Servizi" di Gennaro Fiume con sede legale in via Umberto I, 10 - 84099 San Cipriano Picentino;
- di dover disporre il recupero, della somma di € 19.605,00, liquidata a titolo di anticipazione fatta salva la quantificazione degli interessi maturati sull'importo erogato;

VISTI

la L.R. n. 7/02;
il D.D. n. 70 del 29.11.06;
la nota della PROMART SRL acquisita in data 11.02.2010 prot. Settore Ecologia n. 0124227;
la nota n. 0143095 del 17.02.2010 del Settore Ecologia;
la Relazione della PROMART SRL (nota acquisita in data 01.04.2010 al prot. 0292032 del Settore Ecologia)
i regolamenti comunitari CE n. 1260/1999 e 70/01;
il Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/2006;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal TEAM della Misura 1.10 e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa attestata dal Funzionario Responsabile della medesima Misura

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente riportati

- di far propria la conclusione istruttoria della Società PROMART, nota del 22.03.2010, acquisita al protocollo del Settore Ecologia in data 01.04.2010 n. 0292032 e allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- di disporre la revoca del contributo di € 65.350,00 concesso alla Ditta "Atlante Servizi" di Gennaro Fiume con sede legale in via Umberto I, n. 10 - 84099 San Cipriano Picentino;
- di disporre il recupero, della somma di € 19.605,00, liquidata a titolo di anticipazione fatta salva la quantificazione degli interessi maturati sull'importo erogato;

- di notificare il presente provvedimento Ditta “Atlante Servizi” di Gennaro Fiume con sede legale in via Umberto I, n. 10 - 84099 San Cipriano Picentino;

- di inviare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR Campania, al Responsabile del Fondo FESR, all'Autorità di Pagamento FESR presso il Settore Risccontro e Vigilanza dell'AGC 08, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Responsabile della Misura 1.10 e al Responsabile dell'Asse I, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Servizio Comunicazione Integrata per l'immissione sul sito della regione: www.regione.campania.it,

Dr. Michele Palmieri

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0292032

del 01/04/2010 ore 15,05

Mitt: PROMART

Fascicolo : 2010.XL/1/1.3
Ecologia ambientale

Spett.le
Regione Campania
Assessorato alle Politiche Territoriali e
all'Ambiente
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

c.a. dott. Rosario Lubrano Lavadera

Oggetto: Avvio provvedimento di revoca ditta Atlante Servizi di Gennaro Fiume art. 7 Legge 241/90 e s.m.i.

In merito alle procedure di revoca avviate per la ditta in oggetto ed alle controdeduzioni da questa inviate con nota del 26/02/2010 (protocollo Regione Campania n° 2010.0184316) per le quali richiedete un nostro approfondimento Vi significhiamo quanto segue:

Al punto 1) della citata nota la ditta dichiara che *"in merito all'incremento a consuntivo delle spese inerenti il punto D.2.3 Opere Murarie ed Assimilate al di sopra della percentuale pari al 50% dell'investimento ammissibile si ritiene che non risulta vincolante in fase realizzativa il rispetto di tale proporzione"*. Una tale asserzione non solo non trova riscontro nel Bando ma appare priva di qualsiasi fondamento logico oltre che pretestuosa. Ciascuna limitazione di ammissibilità delle spese deve essere verificata sia in istruttoria che a consuntivo. Non avrebbe senso, peraltro, porre dei vincoli di ammissibilità a determinate voci di spesa in istruttoria e poi non farli valere a programma realizzato.

La ditta, ricordiamo, ha rendicontato una spesa per Opere Murarie ed Assimilate eccedente di oltre il 50% il totale investimento agevolabile a consuntivo e, pertanto, ai sensi del Bando l'eccedenza non è una spesa ammissibile. A seguito dello stralcio eseguito, poi, l'investimento è sceso al di sotto di un altro limite posto dal Bando al paragrafo 4.1 terzo capoverso (*"...il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al 60% del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato"*) e motivo di revoca come chiarito al paragrafo 5.2 lettera i). Ricordiamo, inoltre, che in data 24/01/2007 prot. 0068990 è stato inviato alla ditta l'atto di adesione ed obbligo, da questa sottoscritto il 21/02/2007, ed acquisito dalla Regione Campania 01/03/2007 al prot. 192114. In esso è chiarito quanto segue: **"(...)il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti ammessi, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al 60% del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato"**. Tale condizione, ribadita più volte nel Bando e chiaramente definita nell'atto accettato e sottoscritto dalla beneficiaria era dunque ben nota alla stessa.

In merito a quanto asserito al successivo punto 2) in relazione alla fornitura Immobiliare S. Pio srl si conferma che i beni forniti non possono essere considerati "nuovi di fabbrica" in quanto non vi è stata un'unica transazione commerciale tra il costruttore (o suo rappresentante o rivenditore) e l'utilizzatore finale.

A tal fine giova citare alcuni chiarimenti resi dal Ministero Dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in materia di L.488/92 che ricordiamo essere la prima legge agevolativa ad aver introdotto il concetto di "nuovo di fabbrica" successivamente mutuato da tutte le leggi Regionali. Lo stesso Ministero chiarisce che ***"il passaggio attraverso un soggetto intermedio tra il fornitore e***

12

L'impresa beneficiaria delle agevolazioni impedirebbe di poter considerare i beni "nuovi di fabbrica", facendo venir meno, così, una delle condizioni per l'ammissione alle agevolazioni" (rif. 9.1.97 quesiti L.488/92 Comitato Ministero). Inoltre, ***"Si ritiene che, ai fini di cui si tratta, un bene sia da considerare "nuovo di fabbrica" qualora vi sia stata un'unica transazione commerciale tra il costruttore (o suo rappresentante o rivenditore) e l'utilizzatore finale"*** (rif. 10.73 quesiti L.488/92 Comitato Ministero).

Dalla documentazione inviata è evidente che la Immobiliare S. Pio srl ha acquistato tali beni da commercianti del settore (con fatture emesse a suo favore da Art Design srl e MTA srl) e poi rifatturato gli stessi alla Atlante Servizi di Gennaro Fiume (sarebbe interessante conoscere con quale differenza di prezzo) operazione questa che rende di fatto i beni non più nuovi di fabbrica in quanto l'Immobiliare San Pio non è un rappresentante e/o un rivenditore autorizzato. Peraltro, avere nell'oggetto sociale la possibilità di vendere mobili ed arredi non qualifica certo l'azienda come rivenditore autorizzato ovvero esercente un'attività commerciale, in assenza dell'attivazione del relativo codice Ateco all'Agenzia delle Entrate ed al Registro delle Imprese.

Si sottolinea, comunque, che il contributo sarebbe stato ugualmente revocato anche nel caso in cui quanto rendicontato alla voce Impianti, Macchinari ed Attrezzature fosse stato considerato agevolabile poiché, per quanto ampiamente relazionato al punto precedente, l'investimento agevolabile sarebbe comunque notevolmente al di sotto del limite del 60%.

Con la presente, dunque, **confermiamo il giudizio negativo** espresso in merito all'iniziativa in oggetto rimettendoVi la documentazione in nostro possesso per le Vostre valutazioni.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Napoli, 22/03/2010

Il Tecnico/Incaricato
(ing. Riccardo De Carlini)

